Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 30 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 96.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Castagna Sebastiano, nato ad Aidone (Caltanissetta) il 27 agosto 1868, civile (*alla memoria*).

Lazzarini Ottorino di Guido e di Evelina De Santis, nato a Roma il 12 aprile 1909, sottotenente di complemento del 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico (*alla memoria*). In commutazione della medaglia d'argento già concessa « sul campo » con Regio decreto 30 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1938-XVI, registro 23 Africa Italiana, foglio 296.

Subatelli Vito di Pietro e di Antonia Innocenzo, nato a Borgo Collefegato (Rieti) il 19 luglio 1910, camicia nera del 185° battaglione CC. NN. 8ª brigata mista « Pusteria ».

Tagliaferri Nicola di Adolfo e di De Vecchi Emma, nato a Firenze il 2 luglio 1913, tenente di complemento del XLI battaglione coloniale (*alla memoria*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

Di Prè Tullio fu Augusto e di Emma Rosetti, nato a Trento il 21 ottobre 1908, tenente complemento del 4° gruppo bande della colonna « Belly ».

Gramigni Maurizio di Francesco e di Marinai Amabile, nato a Vicchio Mugello il 6 ottobre 1910, sottotenente complemento del XIX battaglione coloniale.

Pozzi Gualtiero fu Domenico e di Bozzoli Zina, nato a Cunardo (Varese), tenente complemento del XVII battaglione coloniale.

Sciuto Sebastiano fu Alfio e di Salafia Giuseppa, nato a Catania il 5 settembre 1897, capitano complemento del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Venezze Francesco di Francesco e di Coeli Anita, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) nel 1892, capitano complemento del 5° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

De Rosa Francesco di Alfredo e fu Alma Anna, nato il 24 agosto 1902 a Vancrecon (Francia), tenente complemento del 3° gruppo bande della colonna « Belly ».

Frola Candido di Bernardo e di Piatti Camilla, nato a Susa (Torino) il 28 ottobre 1905, sergente maggiore del Comando colonna « Belly ».

Amarè Adaglò, alekà della banda « Belly ».

Bocretzien Gheresus, sciumbasci (32620) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Chinfè Manialahal, fitaurari del Comando colonna « Belly ».

Fessahazien Tellò, buluc basci del Comando colonna « Belly ».

Ibrahim Hamedin, buluc basci (42430) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Iusuf Serrage, buluc basci (58353) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia, colonna « Belly ».

Mohamed Alhande, buluc basci (50104) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia, colonna « Belly ».

Omar Mohamed IV, buluc basci (55517) della 18ª batteria someggiata coloniale, colonna « Belly ».

CROCE DI GUERRA

Fazio Leonardo di Ferdinando e di Maria Corso, nato a Palermo il 1° gennaio 1899, sottotenente medico complemento del Comando colonna « Belly ».

Lorenzi Giuseppe di Napoleone e di Posavento Anna, nato a S. Pietro Val d'Astico (Vicenza) il 28 dicembre 1912, sottotenente complemento della colonna « Belly ».

Pacitti Domenico di Alessandro e di D'Agnanno Caterina, nato a Cassino (Frosinone) il 19 aprile 1915, geniere r. t. della 8ª compagnia mista genio, VIII battaglione CC. NN.

Spada Giuseppe fu Michele e di Adele Donadeo, nato a Lecce il 13 aprile 1904, tenente complemento della colonna « Belly ».

Allegherghis Hamed, ascari (03808) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia, colonna « Belly ».

Aman Agos, buluc basci (46078) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia, colonna « Belly ».
Bahatà Edrù, buluc basci (52364) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Mohamed Arahò, muntaz (49712) della 18ª batteria someggiata coloniale, colonna « Belly ».
Said Taher, buluc basci (54691) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Teclè Uoldesillassè, muntaz (62240) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia, colonna « Belly ».

(1809)

Regio decreto 20 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 317.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Chebbedè Iman, sciumbasci (21160) del XXIV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Negusse Uoldenchiel, sciumbasci (40950) del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Sengal Tecchiè, sciumbasci (28195) del XXIV battaglione coloniale (alla memoria).

MEDAGLIA DI BRONZO

Abraha Mellasc, ascari (74318) del X battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Adgù Gherenchiel, buluc basci (46461) dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Alì Amhed, ascari (2583) del XXIV battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Asghedon Gubsà, muntaz del X battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Bahatà Neghedes, buluc basci del XXIV battaglione coloniale.
Goitom Melchiè, muntaz del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Mahmud Soliman, muntaz (52597) del IV battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Mebrahtù Ghebrè, buluc basci (42055) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Mebrahtù Gubsà, sciumbasci (52123) dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Semsiè Arreghè, ascari del gruppo squadroni indigeni.
Tesfasghi Hailenchiel, muntaz del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Uodesamot Ghilascià, ascari (220019) del III squadrone cavalleria indigena.

CROCE DI GUERRA

Abaurau Burrù, degiac capo banda Debra Berhan.
Abdalla Mohamed II, ascari (63202) del IV battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Adanon Tuccù, sciumbasci del X battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Adgù Adam, buluc basci della banda irregolare Scianò.
Adgù Burrù, muntaz della banda irregolare Scianò.
Ailè Uoldenchiel, buluc basci del XXIV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Andeberhan Ailù, buluc basci (29859 del X battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Apteschi Andu, buluc basci (26586) del XXIV battaglione eritreo, 2ª compagnia.
Aptesillasse Ghefleghergis, ascari (65604) del III squadrone cavalleria indigena.
Araià Ghebresghi, sciumbasci della banda irregolare Scianò.
Asfaa Ailù, buluc basci del X battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Beienè Maascio, ascari (74004) del X battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Berhè Aptè, muntaz (2802) del XXIV battaglione coloniale.
Berè Averrà, (63059) del IV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Berhè Adanom, ascari (83613) della banda irregolare Debra Berhan.
Berhè Mour, muntaz della banda irregolare Scianò.
Berè Burrù, muntaz (37156) del X battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Burru Ghebre, buluc basci (18292) del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Cahasun Hailemariam, ascari (65758) del IV battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Cheflè Ogbù, buluc basci (55375) della banda irregolare Debra Berhan.
Chidanè Uoldegabriel, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Chidanè Tesfasghi, muntaz (49566) dell'VIII battaglione coloniale 3ª compagnia.
Derar Aptezghi, buluc basci (15278) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Dessù Tesfamariam, muntaz (41440) dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Devosci Hamed, ascari (18982 del III squadroni cavalleria indigeni.
Fessahiè Autal, muntaz (46214) dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Ghebrebrahan Barachit, ascari (32456) della 1ª brigata indigeni, 1° reparto someggiato sezione di sanità.
Gheremariam Bairai, buluc basci (17632) del XXIV battaglione eritreo, 2ª compagnia.
Gheremariam Ghebre, buluc basci (38918) del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gheremariam Nuriè, sciumbasci (4256) del LII battaglione indigeni.
Gheremariam Habtegherghis, buluc basci della banda irregolare di Debra Berhan.
Gheremedin Teclè, muntaz della banda irregolare Scianò.
Gherenchiel Gheremariam, buluc basci (41408) del IV battaglione indigeni, reparto comando.
Ghereschier Uoldemincheros, ascari del IX battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Haichom Uoldegherghis, ascari (63210) del IV battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Hailè Gherenchiel, muntaz del XXIV battaglione coloniale.
Haptè Tuoldemedin, muntaz (44032) del XXIV battaglione coloniale
Ibrahim Hamed, ascari (74462) del X battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Isciatù Busunè, ascari (330078) del III squadrone cavalleria indigeni.
Mesfun Dagnà, sciumbasci (27677) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.
Mohamed Derar, buluc basci (05532) del XXIV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Mohamed Salec I, ascari (65786) del IV battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Mussa Omar, buluc basci (13132) del IV battaglione indigeni, 1ª compagnia.
Nasser Mohamed Oman, buluc basci della banda irregolare Scianò.
Negus Uoldemariam, scium capo banda Debra Berhan.
Ogbè Aptemariam, ascari (45727) della 1ª brigata indigeni, 1° reparto someggiato di sezione di sanità.
Salech Osman Mussa, ascari (73249) del IV battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Sebatù Iohannes, buluc basci della 1ª brigata coloniale, reparto comando.
Sebatù Bocretzien, ascari (7872) della 1ª brigata indigeni, 1° reparto someggiato sezione di sanità.
Teclaimanot Bahatà, muntaz del XXIV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Teclaimanot Birrè, buluc basci della banda irregolare Scianò.
Tellà Guancul, buluc basci della banda irregolare Scianò.
Tesfai Cassa, buluc basci (34401) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Tesfai Barachi, muntaz (52120) dell'VIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Tesfai Brahane, sciumbasci (9989) del X battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Tesfamariam Derar, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Tuoldè Goggil, buluc basci (40376) del IX battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Tzegai Uoldegabriel, ascari (63072) del IV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Udaggiò Ubiè, degiac capo banda Debra Berhan.
Uoldegabriel Tesfamariam, buluc basci della 1ª brigata coloniale reparto comando.
Uoldegherghis Assanà, muntaz della 2ª brigata indigeni, reparto comando.
Uoldehariat Agos, ascari del IX battaglione indigeni, 3ª compagnia.

Uoldemariam Togbarù, muntaz (88944) della banda irregolare Debra Berhan.

Uoldù Temannò, sciumbasci (12217) del V battaglione indigeni, 2ª compagnia.

Zerù Negussè, ascari (36635) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

(1805)

Regio decreto 7 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 72.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazione guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Asgodom Fohadè, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia (*alla memoria*)

Chefelà Uoldesillassè, sciumbasci (15554) del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia (*alla memoria*).

Reddà Agos, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Araia Chefelà, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Chidanè Abbai, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Chidanè Noatù, muntaz (11194) del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Ogbasillassè Adanon, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

CROCE DI GUERRA AL V. M.

Agos Uoldù, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Ailab Tuoldebraham, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Araià Edgò, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Araià Demosè, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Aualom Aialà, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Asghedom Aualom, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Cafil Agos, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Cocobù Zeghè, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Gherenchiel Bein, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Gherenchiel Macabai, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Gherechidan Uollegabriel, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Gheremedin Zadic, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Ghebrelibanos Ghebrè, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Gheresillassè Fitui, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Ghilasghi Casù, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Gherensè Uoldegabriel, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Hailè Tuoldè, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Maconnen Ilfù, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Mangascià Derres, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Mannà Ghilaù, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Ogbasghi Mesenghè, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Ogbanchiel Merid, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Tesfamariam Belenè, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Tesfandras Tesfallassè, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Toclù Tesfanchiel, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Uoldù Gherezadic, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Uoldai Cheflè del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Uoldeiesus Asghedom, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Uoldemariam Uoldenchiel, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Uoldenchiel Cufù, muntaz del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Zahaiè Cifà, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

Zegai Gheremariam, ascari del XVIII battaglione eritreo, 2ª compagnia.

(1806)

Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 71.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Papaccio Antonio di Giovanni Battista e di Pestelli Iole, nato a Salerno il 9 giugno 1903, tenente in s.p.e. del XXXIII battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Aprile Pietro di Edoardo e di Poggio Margherita, nato a Mombaldone (Alessandria) il 30 giugno 1914, sergente maggiore del Comando colonna Generale Belly.

D'Errico Camillo di Agostino e di Ada Fontana, nato a Lucca il 25 gennaio 1907, capitano in s.p.e. del Comando truppe Regio governo Eritrea.

Di Stano Luigi di Prisco e fu Sonetti Lucia, nato a Nocera Inferiore il 27 aprile 1899, capitano in s.p.e. del XIX battaglione eritreo. In commutazione della croce di guerra al V. M. concessa con Regio decreto 1° febbraio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1938, registro 25 Africa Italiana, foglio 164.

Foschini Gaetano di Francesco e di Cuomo Amalia, nato a Napoli l'8 ottobre 1900, tenente di complemento della Banda irregolare «Mandrile»

Gasdia Cleto fu Vincenzo e di Maria Trentalange, nato a Campobasso il 9 agosto 1911, sottotenente di complemento del XXXIII battaglione coloniale.

Giolo Cattaneo Francesco di Gino e di Paoli Maria, nato a Bologna il 7 novembre 1911, tenente in s.p.e. del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Leonardelli Domenico di Antonio, nato il 30 aprile 1910, sottotenente complemento del XXXIII battaglione coloniale.

Lombardo Paolo fu Andrea e di Fardella Marina, nato a Castellammare del Golfo il 9 ottobre 1900, tenente cavalleria di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Manelli Marinelli William di Luigi e di Margherita Gaspari, nato a Socchieve (Udine) l'11 luglio 1911, sottotenente complemento del XXXIII battaglione coloniale.

Martegani Attilio di Alessandro e di Angela Brambilla, nato il 2 dicembre 1908 a Gallarate (Varese), sottotenente di complemento del XXXIII battaglione coloniale.

Abrahà Gherensé, sottocapo fitaurari della banda irregolare « Mandrile ».

Direhaha Giateni, gregario delle bande irregolari « Generale Belly », 3ª banda.

Ghebriet Emmetù, muntaz del 1° battaglione coloniale, 3ª banda irregolare « Generale Belly ».

Negussè Mesghebò, gregario grasmac della banda irregolare « Mandrile » (*alla memoria*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Massaretti Luigi di Alessandro e di Fayenz Vittoria, nato a Padova il 15 gennaio 1908, sottotenente medico di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Panari Ruggero fu Angelo e di Cattani Francesca, nato a Modena nel 1913, sergente dell'8ª compagnia mista del genio.

Spizzi Mario di Giuseppe e di Riccardi Ida, nato a Tortona il 27 agosto 1909, sottotenente veterinario di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Scefedin Iman, buluc basci (56104) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.

(1808)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 455.
Aumenti alle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le paghe giornaliere dei sottocapi e comuni del C.R.E.M. sono le seguenti:

A) *Sottocapi e comuni di leva*:

1°) A bordo, su navi in armamento e in riserva:

Sottocapo	L. 2.40
Comune di 1ª classe	» 2 —
Comune di 2ª classe	» 1.60

2°) A terra e su navi in allestimento o disponibilità:

Sottocapo	L. 2.10
Comune di 1ª classe	» 1.80
Comune di 2ª classe	» 1.40

B) *Sottocapi e comuni volontari* (*a bordo e a terra*):

Volontario: dalla data di arruolamento fino alla classifica a comune di 1ª classe	L. 2.10
Volontario: durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 2.10
Volontario: dopo un anno di servizio, decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 3.50
Volontario: dopo quattro anni di servizio, decorrenti dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 5.50

C) *Sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due* (in via transitoria, fino ad eliminazione) . » 7.30

D) *Sottocapi volontari, con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale* (in via transitoria, fino ad eliminazione) » 8.50

Art. 2.

La tabella n. 2 dell'allegato VI annesso al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e il R. decreto-legge 8 novembre 1928-VII, n. 2507, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3246, sono abrogati.

Art. 3.

Restano in vigore le disposizioni relative al trattamento economico dei sottocapi e comuni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 15 settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 aprile 1940-XVIII, n. 456.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle Organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle Organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 457.
Sostituzione della tabella graduale e numerica degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore annessa al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La tabella graduale e numerica degli ufficiali di Stato Maggiore, annessa al R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, e successive modificazioni), è sostituita dalla tabella graduale e numerica annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella graduale e numerica degli ufficiali di Stato Maggiore

	Colonnelli di Stato Maggiore	Tenenti colonnelli di Stato Maggiore
Comando del Corpo — Capi ufficio	9	—
Comando del Corpo — Capi sezione	—	31
Comando del Corpo — A disposizione Sottocapi di Stato Maggiore	—	2
Comandi designati d'armata	—	(1) 6
Comandi di Corpo d'armata	21	21
Comandi di divisione	—	(1) 63
Istituto superiore di guerra	1	7
A disposizione Gabinetto del Ministro	—	4
A disposizione Ministero marina (2)	—	1
A disposizione Ministero aeronautica (3)	—	1
A disposizione Ministero Africa italiana (4)	3	16
Regi addetti militari	(5) 2	(5) 4
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore generale	1	—
Segreteria Commissione Suprema difesa	1	—
Comando Forze armate e Governo Isole italiane Egeo	1	—
Incarichi speciali	4	7
	43	163
	203	

(1) Possono anche essere colonnelli provenienti dai tenenti colonnelli di Stato Maggiore.
(2) Insegnante Istituto di guerra marittima.
(3) Insegnante Scuola di guerra aerea.
(4) Compresi Comandi ed Enti in A. S. e Africa Orientale Italiana.
(5) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di Stato Maggiore oppure colonnelli o tenenti colonnelli delle varie armi.

AVVERTENZE.

E' data facoltà al Comando del Corpo di Stato Maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali, qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano invariati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

I tenenti colonnelli immessi nel Corpo di Stato Maggiore per effetto dell'ultimo comma delle disposizioni transitorie contenute nel R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sono da considerarsi in aumento alla presente tabella.

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 458.

Trasformazione dell'esercizio da ferroviario in automobilistico sulle linee Rovereto-Riva e Dermulo-Fondo-Mendola concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le Convenzioni 12 dicembre e 13 dicembre 1939-XVIII stipulate tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti delle Società anonima Ferrovia Rovereto-Riva ed Anonima Ferrovia Elettrica Alta Anaunia, per la trasformazione dell'esercizio da ferroviario in automobilistico sulle linee Rovereto-Riva e Dermulo-Fondo-Mendola, concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 459.

Abrogazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2148, riguardante disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in servizio non isolato all'estero relativamente ai corsi valutativi, agli esperimenti o agli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 31 luglio 1939-XVII cessa di avere efficacia il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2148, concernente le norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti o gli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 460.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1939-40 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio Istituto agronomico per l'Africa italiana, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-1940, delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 10.000.000 da somministrare all'Istituto nazionale dei cambi con l'estero per premi relativi all'acquisto di legname dall'Ungheria;

lire 6.000.000 per il munizionamento e per la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza;

lire 575.000 per la costruzione, a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di un raccordo ferroviario fra la stazione di Torricola e l'area destinata alla costruzione dei capannoni per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Ministero dell'educazione nazionale:

lire 5.000.000 per contributi ai Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica e ad altri enti per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della giornata della tecnica e degli esperimenti di lavoro nelle scuole.

Ministero della guerra:

lire 10.000.000 per l'esecuzione di lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 4.000.000 per la costruzione di un monumento a Guglielmo Marconi nella zona dell'E. 42.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione della somma predetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in relazione al fabbisogno.

Art. 6.

E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 11.479.905,50, per il riscatto dell'edificio postale nella stazione di Milano centro.

Detta somma sarà imputata a carico della gestione ordinaria delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Le quote relative agli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41 della spesa di complessive lire 10.000.000 autorizzata dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, numero 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 792, per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno, sono elevate a lire 3.000.000 ciascuna, restando soppressa l'assegnazione di lire 2.000.000 stabilita dalla disposizione medesima per l'esercizio finanziario 1941-42.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

E' aumentata dell'ulteriore somma di lire 7.250.000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

E' inoltre aumentato di ulteriori lire 440.000 il limite di impegno delle annualità previste dall'articolo 5 della legge medesima.

Art. 9.

Per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne e dei minori è autorizzata l'assegnazione al Partito Nazionale Fascista di un contributo straordinario di lire 3.000.000 e di un fondo annuo di lire 3.800.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 32.185.500 per la partecipazione dello Stato al capitale azionario di enti e società aventi per fine l'esercizio di attività agrarie in Albania.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio finanziario 1939-40 dalla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, è diminuita di lire 32.185.500, restando in corrispondenza ridotta di uguale importo la spesa complessiva autorizzata con la legge medesima.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000, da erogare a titolo di anticipazione al Governo albanese, per la costruzione di caserme pei Reali carabinieri in quel territorio.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti all'inscrizione della somma predetta negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1941-42, nella misura di lire 10 milioni per il 1939-40; lire 30.000.000 per il 1940-41 e lire 10.000.000 per il 1941-42.

Art. 12.

Per l'esecuzione di urgenti lavori di restauro della chiesa di Santa Caterina, in Siena, è autorizzata l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo straordinario di lire 500.000.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'inscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1939-40

In aumento:

Capitolo n. 29. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L. 775.000 —
Capitolo n. 89. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	» 96.000.000 —
Capitolo n. 144. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia	» 1.000.000 —
Capitolo n. 154. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 150.018 —
Capitolo n. 155. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni	» 70.000 —
Capitolo n. 162. — Somma da corrispondersi dal fondo speciale delle Corporazioni, ecc., per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche, ecc.	» 140.000 —
Capitolo n. 168-*bis*. — Quota, ecc., delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo, ecc.	» 50.000 —
Capitolo n. 308-*bis*. — Importo dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc., per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole italiane all'estero, ecc.	» 7.050.000 —
Capitolo n. 327. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, ecc.	» 7.000.000 —
Totale	L. 112.235.018 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1939-40

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc.	L. 5.000.000 —
Capitolo n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	» 50.000.000 —
Capitolo n. 39. — Premi di operosità, ecc., al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	» 30.000 —
Capitolo n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 443.066 —
Capitolo n. 70 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	» 64.730 —
Capitolo n. 76. — Premi di operosità, ecc. al personale in servizio presso i Comandi permanenti della Milizia	» 205.000 —
Capitolo n. 78. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.)	» 300.000 —
Capitolo n. 80. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.)	» 500.000 —
Capitolo n. 81. — Provvista, ecc., di mobili, ecc. (M.V.S.N.)	» 300.000 —
Capitolo n. 84. — Provvista, ecc. di vestiario, ecc. (M.V.S.N.)	» 1.000.000 —
Capitolo n. 85. — Provvista di munizioni, ecc. (M.V.S.N.)	» 300.000 —
Capitolo n. 86. — Spese per il personale, ecc. della Milizia controaerei, ecc.	» 300.000 —
Capitolo n. 96. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	» 44.000 —
Capitolo n. 98. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	» 80.000 —
Capitolo n. 106. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi per l'Africa italiana)	» 30.000 —
Capitolo n. 111. — Fitto di locali (Corte dei conti - Servizi per l'Africa italiana)	» 4.200 —
Capitolo n. 116. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	» 30.000 —
Capitolo n. 117. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato)	» 50.000 —
Capitolo n. 128. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	» 200.000 —
Capitolo n. 131. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria Generale dello Stato, ecc.	» 13.000 —
Capitolo n. 137. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati, ecc.	» 1.290.000 —
Capitolo n. 140. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc.	» 16.000 —
Capitolo n. 146. — Spese casuali	» 130.000 —
Capitolo n. 158. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	» 2.620.000 —
Capitolo n. 164. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	» 103.000 —
Capitolo n. 169. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	» 2.512.000 —
Capitolo n. 171. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	» 100.000 —
Capitolo n. 177-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo (legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901)	» 50.000 —
Capitolo n. 180. — Indennità, ecc., per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc.	» 20.000 —
Capitolo n. 183. — Spese per i servizi del lotto, ecc.	» 40.000 —
Capitolo n. 188. — Aggio d'esazione, ecc. per la gestione delle collettorie	» 2.500.000 —
Capitolo n. 191. — Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc.	» 1.900.000 —
Capitolo n. 192. — Assegni, ecc. ai personali della Regia Accademia, ecc. (Regia guardia di finanza)	» 10.000 —
Capitolo n. 196. — Casermaggio, ecc. (Regia guardia di finanza)	» 6.500.000 —
Capitolo n. 196-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Spese per il munizionamento e per la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza	» 6.000.000 —

Capitolo n. 198. — Assegni fissi per spese d'ufficio L. 200.000 —
Capitolo n. 199. — Fitto di locali, ecc. . . . » 250.000 —
Capitolo n. 201. — Spese pei servizi di polizia tributaria . . . . » 10.000 —
Capitolo n. 203. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 300.000 —
Capitolo n. 208. — Indennità di viaggio, ecc. al personale, ecc. degli uffici tecnici erariali . . . » 50.000 —
Capitolo n. 220. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. presso gli uffici del registro, ecc. . . . . » 565.000 —
Capitolo n. 221. — Spese generali di esercizio, ecc. del deposito generale dei valori bollati, ecc. . » 450.000 —
Capitolo n. 226. — Spese per lavori di sicurezza, ecc., dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc. . . . . » 60.000 —
Capitolo n. 244. — Spese di amministrazione, ecc. « *Canali Cavour* » . . . . » 250.000 —
Capitolo n. 260. — Spese di amministrazione, ecc. delle proprietà demaniali, ecc. . . . . . . » 200.000 —
Capitolo n. 266. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc. delle imposte dirette, ecc. . » 4.000.000 —
Capitolo n. 279. — Acquisto di materiale, ecc. pei laboratori chimici delle dogane, ecc. . . . . » 60.000 —
Capitolo n. 288. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. . . . » 400.000 —
Capitolo n. 306. — Spese per la beneficenza romana . . . . » 7.000.000 —
Capitolo n. 310-*ter* (*Di nuova istituzione*). — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450 - 1ª delle dieci rate) . . » 500.000 —
Capitolo n. 337-*ter* (*Di nuova istituzione*). — Rimborso al Governo albanese delle spese per stipendi ed assegni fissi al personale in servizio nelle dogane albanesi, compreso quello addetto al Laboratorio chimico delle dogane ed ai servizi della statistica commerciale e di navigazione, passato alla dipendenza dell'Amministrazione doganale italiana ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Convenzione tecnico-doganale 28 maggio 1939-XVII, approvata con legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214 . . . . » 1.250.000 —
Capitolo n. 351-*ter* (*Di nuova istituzione*). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale dei cambi con l'estero per premi all'acquisto di legname dall'Ungheria . . . . » 10.000.000 —
Capitolo n. 384-*quinquies* (*Di nuova istituzione*). — Somma da versare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione di un raccordo ferroviario fra la stazione di Torricola e l'area destinata alla costruzione di capannoni per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato . . » 575.000 —
Capitolo n. 389. — Spese per il funzionamento, ecc., delle Commissioni, ecc. (Pensioni di guerra) . » 150.000 —
Capitolo n. 396. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi, ecc., incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra, ecc. . . . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 400. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori, ecc. nell'interesse delle aziende patrimoniali . . . . » 9.000.000 —
Capitolo n. 433-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Anticipazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per l'attività da svolgere nel Regno di Albania a favore del personale civile e militare (legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2012) . . . » 20.000.000 —
Capitolo n. 437. — Annualità di riscatto delle Ferrovie Reali sarde, ecc. . . . . » 15.860 —
Capitolo n. 441. — Anticipazione, ecc., delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani, ecc. . . . . » 7.000.000 —
Capitolo n. 475 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . » 625.000 —
Capitolo n. 486 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc. . . . . » 30.000 —
Capitolo n. 558 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40 . . » 491.809 —

Totale degli aumenti . . . L. 146.167.665 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. . . . . L. 54.000.000 —
Capitolo n. 75 (*Modificata la denominazione*). — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese per l'addestramento dei reparti - Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione e di ordine pubblico (Regio decreto-legge 11 febbraio 1926-IV, numero 223, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1182) - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti, premi ai vincitori - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa per l'acquisto ed il mantenimento dei quadrupedi di pronto servizio, per la sistemazione di scuderie, per bardature, ferrature e sellerie, medicinali e spese per il funzionamento delle scuderie - Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi e di scuole per i corsi di addestramento e di istruzione per ufficiali, sottufficiali e graduati . . . . . . » 2.505.000 —
Capitolo n. 77. — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. per i servizi isolati, ecc. (M.V.S.N.) . . » 100.000 —
Capitolo n. 87. — Spese per l'addestramento, ecc. della Milizia contraerei, ecc. (M.V.S.N.) . . » 300.000 —
Capitolo n. 172. — Indennità, ecc., per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale, ecc. . . . . » 16.000 —
Capitolo n. 209. — Indennità di tramutamento al personale, ecc. dei servizi tecnici erariali . . . » 100.000 —
Capitolo n. 284. — Acquisto, ecc. di strumenti, ecc. per l'accertamento delle imposte di fabbricazione . . . . » 60.000 —
Capitolo n. 447. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc. . . . . » 10.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 57.091.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Spese per le biblioteche . . L. 20.000 —
Capitolo n. 3. — Manutenzione di locali . . » 70.000 —
Capitolo n. 5. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 20.000 —
Capitolo n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. le Commissioni, ecc. . . . . » 200.000 —
Capitolo n. 9. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . » 80.000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . » 30.000 —
Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . » 80.000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali . . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc. al personale giudiziario, ecc. . . . . . » 1.000.000 —
Capitolo n. 30. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. . . » 1.250.000 —
Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc. . . . . » 602.560 —
Capitolo n. 34. — Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti, ecc. nelle provincie ex-regime austro-ungarico, ecc. . . . . » 5.000 —
Capitolo n. 41. — Indennità di viaggio, ecc. ai componenti della Commissione, ecc. per la nomina a revisore dei conti, ecc. . . . . » 26.000 —
Capitolo n. 42. — Premi di operosità, ecc. per prestazioni relative all'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti, ecc. . . . . . . » 25.000 —
Capitolo n. 43. — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ecc. e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro, ecc. . . » 1.000.000 —

Capitolo n. 46. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . L. 550.000 —
Capitolo n. 47. — Mantenimento, ecc. dei detenuti, ecc. . . . . » 18.000.000 —
Capitolo n. 48. — Mantenimento, ecc. di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc. . » 8.000.000 —
Capitolo n. 52. — Spese di fitto di locali, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . . . . » 30.000 —
Capitolo n. 59 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Premi di operosità ecc. al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . L. 20.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 26.058.500 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 25. — Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara, ecc. . L. 5.000 —
Capitolo n. 26. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc . . . . . » 20.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Capitolo n. 3. — Indennità, ecc. per Consigli, Commissioni e Comitati . . . . L. 50.000 —
Capitolo n. 4. — Acquisto di decorazioni . . » 100.000 —
Capitolo n. 5. — Tipografia riservata . . . . » 70.000 —
Capitolo n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc. degli stabili, ecc. . . . . » 92.750 —
Capitolo n. 12. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 76.000 —
Capitolo n. 17. — Fitto di locali, ecc. . . . » 20.234 —
Capitolo n. 21. — Spese, ecc. per automezzi, ecc. » 250.000 —
Capitolo n. 27. — Indennità di trasferimento, ecc., agli agenti diplomatici, ecc. . . . . . » 500.000 —
Capitolo n. 31. — Congressi, conferenze, ecc. . » 4.000.000 —
Capitolo n. 37. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc., degli stabili, ecc. . » 500.000 —
Capitolo n. 54. — Acquisto di libri, ecc. per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . . . » 300.000 —
Capitolo n. 56. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . » 350.000 —
Capitolo n. 71-*quinquies* (*Di nuova istituzione*). — Partecipazione dello Stato al capitale azionario di enti e società aventi per fine l'esercizio di attività agrarie in Albania . . . . » 32.185.500 —
Capitolo n. 103 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per l'acquisto, ecc. di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero . . . . » 6.400.000 —
Capitolo n. 104 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione nel bacino del Mediterraneo di scuole per gli italiani all'estero . . . . » 650.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 45.544.484 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 35. — Contributi, ecc., per missioni, ecc., in Levante . . . . L. 40.000 —
Capitolo n. 50. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. all'estero, ecc. . . . . . » 350.000 —
Capitolo n. 70-*quater*. — Spese per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, ecc. . . . . . . » 32.185.500 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 32.575.500 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni, ecc. . . . . L. 200.000 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . » 100.000 —
Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi, ecc. » 750.000 —
Capitolo n. 14. — Spese per le statistiche, ecc. . » 140.000 —
Capitolo n. 18. — Spese per studi, ecc. interessanti le colonie, ecc. . . . . » 100.000 —
Capitolo n. 19-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico e per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati . L. 90.000 —
Capitolo n. 25. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il funzionamento dei servizi . . . . » 100.000 —
Capitolo n. 45 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per l'organizzazione, ecc. della Sezione dell'Africa Italiana presso l'Esposizione universale di New-York . . . . » 225.000 —
Capitolo n. 53 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc., degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40 . . . » 240.334 —

Totale degli aumenti . . . L. 1.945.334 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 33. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle colonie, ecc. . . . . L. 1.945.334 —

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc. . . L. 100.000 —
Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 1.580.000 —
Capitolo n. 20. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . . . » 60.000 —
Capitolo n. 29. — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 25.000 —
Capitolo n. 31. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari, ecc. . . . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 32. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. . . . . » 140.000 —
Capitolo n. 33. — Visite medico-fiscali ai maestri elementari . . . . » 25.000 —
Capitolo n. 52. — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . » 100.000 —
Capitolo n. 53. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. . . . . » 200.000 —
Capitolo n. 54. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. nei Regi corsi secondari di avviamento professionale . . . . . » 200.000 —
Capitolo n. 59. — Spese per gli esami negli istituti di istruzione media, ecc. . . . . . . » 800.000 —
Capitolo n. 77. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc. - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 150.000 —
Capitolo n. 79. — Contributi e sussidi per il mantenimento, ecc. di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. . » 150.000 —
Capitolo n. 83. — Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . . . . . . » 280.000 —
Capitolo n. 86. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi Istituti tecnici industriali, ecc. . » 1.791.833 —
Capitolo n. 90. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . » 800.000 —
Capitolo n. 94. — Regi istituti tecnici nautici — Contributi, ecc. per il mantenimento, ecc. . . . » 80.000 —
Capitolo n. 99. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », ecc. . . . . » 67.000 —
Capitolo n. 105. — Fondazioni, ecc. per studi superiori, ecc. . . . . » 140.000 —
Capitolo n. 113. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 105.000 —
Capitolo n. 135. — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene, ecc. . . . . » 30.000 —
Capitolo n. 138. — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . » 420.000 —
Capitolo n. 147. — Retribuzioni alle guardie notturne nei Musei, ecc. . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 148 (*Modificata la denominazione*). — Paghe, mercedi, indennità e aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia . . » 1.020.000 —

Capitolo n. 155 (*Modificata la denominazione*). — Spese per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2271, modificato col Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 14, ai docenti di cultura militare e spese per le retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericoltura nelle scuole medie, ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273 . . L. 200.000 —

Capitolo n. 156-*quater* (*Di nuova istituzione*). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . . » 383.020 —

Capitolo n. 181-*sexies* (*Di nuova istituzione*). — Contributi ai Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica e ad altri enti per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della giornata della tecnica e degli esperimenti di lavoro nelle scuole . . . » 5.000.000 —

Capitolo n. 182 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Saldo degli impegni, ecc. degli esercizi finanziari anteriori, ecc. . . . » 2.190.270 —

Totale degli aumenti . . . L. 16.137.123 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 19. — Spese di ufficio, ecc. ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . L. 30.000 —

Capitolo n. 42. — Fondo, ecc. per il funzionamento delle scuole, ecc. di cui all'articolo 85 del testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577 . . . » 805.000 —

Capitolo n. 73. — Posti gratuiti, ecc. nei convitti nazionali, ecc. . . . » 10.000 —

Capitolo n. 108. — Spese per lo scambio di professori di Università, ecc. . . . » 10.000 —

Capitolo n. 110. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . » 40.000 —

Capitolo n. 160. — Indennità di caroviveri al personale salariato . . . » 550.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.445.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Capitolo n. 126. — Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici. Stampa e spedizione dei temi - Retribuzione alle Commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile . . . L. 200.000 —

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale, ecc. . . . » 1.030.000 —

Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . » 40.000 —

Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle Segreterie delle Commissioni, ecc. . . . » 20.000 —

Capitolo n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . » 642.920 —

Capitolo n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 1.500.000 —

Capitolo n. 41. — Contributi, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . . . » 200.000 —

Capitolo n. 48. — Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie, ecc. . . . » 1.000.000 —

Capitolo n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . » 500.000 —

Capitolo n. 68. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. - Cavalli, ecc. . . . » 400.000 —

Capitolo n. 69. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 50.000 —

Capitolo n. 71 — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . L. 1.792.000 —

Capitolo n. 72 (*Modificata la denominazione*). — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la Scuola tecnica di polizia: arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali. - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, e legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062) . . . » 2.000.000 —

Capitolo n. 74. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . » 50.000 —

Capitolo n. 75. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. » 600.000 —

Capitolo n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . » 2.500.000 —

Capitolo n. 108. — Spese per forniture di abiti borghesi, ecc. agli agenti, ecc. . . . » 300.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 12.824.920 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . L. 10.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 19. — Spese casuali . . . L. 50.000 —

Capitolo n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc. . . . » 500.000 —

Capitolo n. 59. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . » 60.000 —

Capitolo n. 64. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . » 650.000 —

Capitolo n. 66. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . » 100.000 —

Capitolo n. 68. — Compensi al personale addetto ai Provveditorati di Palermo, ecc. . . . » 150.000 —

Capitolo n. 75. — Edifici pubblici governativi . » 2.506.850 —

Capitolo n. 77. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . . » 2.193.150 —

Capitolo n. 82. — Spese per la riparazione dei danni di guerra, ecc. . . . » 400.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 6.610.000 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 39. — Manutenzione, ecc. di edifici pubblici . . . L. 500.000 —

Capitolo n. 58. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . . . » 470.000 —

Capitolo n. 67. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo, ecc. . . . » 90.000 —

Capitolo n. 73. — Opere idrauliche; lavori a cura dello Stato, ecc. . . . » 450.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.510.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . L. 20.000 —

Capitolo n. 3. — Premi di operosità, ecc, agli ufficiali, ecc. . . . » 15.000 —

Capitolo n. 4. — Sussidi agli impiegati, ecc. . » 10.000 —

Capitolo n. 5. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . » 8.000 —

Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. ai componenti le Commissioni d'inchiesta, ecc. . . . » 65.000 —

Capitolo n. 7. — Ispezioni e missioni, ecc. . » 20.000 —

Capitolo n. 12. — Spese casuali . . . » 20.000 —

Capitolo n. 15-*bis*. — Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . » 20.000 —

Capitolo n. 38. — Spese per educazione fisica, ecc. (Milizia portuaria) . . . » 70.000 —

Capitolo n. 39. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia portuaria, ecc. . L. 20.000 —

Capitolo n. 45. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi ed assegni da rimborsare, ecc. » 90.000 —

Capitolo n. 47. — Sussidi al personale, ecc. dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione, ecc. . . . . » 20.000 —

Capitolo n. 48. — Indennità di trasferta, ecc. (Ispettorato ferrovie) . . . . » 70.000 —

Capitolo n. 60. — Indennità, ecc. ai componenti di commissioni, ecc. (Ispettorato ferrovie) . . . » 50.000 —

Capitolo n. 84. — Indennità di trasferta al personale, ecc. per opere di carattere straordinario, ecc. » 100.000 —

Capitolo n. 87. — Sussidi straordinari di esercizi, ecc. per ferrovie, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Capitolo n. 100. — Sussidi al personale, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . » 30.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 3.628.000 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 35. — Stipendi, ecc. al personale militare, ecc. (Milizia portuaria) . . . . L. 290.000 —

Capitolo n. 70. — Sovvenzioni alle tranvie extraurbane a trazione meccanica, ecc. . . . . . » 93.500 —

Capitolo n. 71. — Sovvenzione per concessioni di filovie, ecc. . . . . » 50.000 —

Capitolo n. 94. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc. . . . . . . » 120.000 —

Capitolo n. 98. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 653.500 —

c) *Modifica di denominazione.*

Capitolo n. 13. — Fitto di locali e canoni d'acqua - Manutenzione, sistemazione e pulizia dei locali.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . L. 350.000 —

Capitolo n. 46. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Capitolo n. 47. — Spese per risarcimento di danni, ecc. in dipendenza di esercitazioni, ecc. . . . » 1.000.000 —

Capitolo n. 49. — Sovvenzioni alla Casa « Umberto I », in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, ecc. . . . . » 200.000 —

Capitolo n. 65. — Lavori inerenti alla difesa dei territori dello Stato, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Totale . . . L. 13.550.000 —

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 4. — Biblioteche della Regia marina L. 10.000 —

Capitolo n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . » 10.000 —

Capitolo n. 13. — Spese di viaggio, ecc. - Indennità ai membri di Commissioni . . . . . . » 100.000 —

Capitolo n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, ecc. . » 20.000 —

Capitolo n. 39. — Premi per invenzioni, ecc. . » 33.000 —

Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere - Armi, ecc. . . . . » 980.140 —

Totale degli aumenti . . . L. 1.153.140 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 31. — Corso Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . L. 20.000 —

Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero, ecc. . » 3.000 —

Capitolo n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. per gli stabilimenti militari marittimi, ecc. . . . . » 10.000 —

Capitolo n. 60. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. di navi, ecc. . . . . . . » 30.000 —

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. alle unità, ecc. . . . . L. 110.000 —

Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato, ecc. . . . . » 453.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 626.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 6. — Sussidi al personale, ecc. . . L. 50.000 —

Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare . . . . » 200.000 —

Capitolo n. 8. — Premi per lavori, studi, ecc. . » 13.000 —

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad Istituti, ecc. . . . . . . » 520.000 —

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Capitolo n. 13. — Spese casuali . . . . . » 50.000 —

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile . . . . » 14.000.000 —

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . » 1.500.000 —

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene, ecc. » 1.347.385 —

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica . . . . » 1.500.000 —

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica . . . . » 2.500.000 —

Capitolo n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo . . . . » 400.000.000 —

Capitolo n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 11.000.000 —

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto . » 25.000.000 —

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo . . . . » 9.000.000 —

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. . . . . » 3.540.000 —

Capitolo n. 46. — Gare, concorsi, conferenze, ecc. » 500.000 —

Capitolo n. 47. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc. . . . . » 300.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 472.520.385 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione, ecc. . L. 1.497.993,20

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre, ecc. . » 2.000.000 —

Capitolo n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc. . . . . . » 60.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.557.993,20

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . L. 40.000 —

Capitolo n. 6 (*Modificata la denominazione*). — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*) . . . . » 40.000 —

Capitolo n. 7. — Manutenzione di locali, ecc. . » 40.000 —

Capitolo n. 13. — Spese per le statistiche, ecc. . » 16.300 —

Capitolo n. 33. — Spese, ecc. per istituti sperimentali, ecc. . . . . » 30.000 —

Capitolo n. 38. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. . . . . » 150.000 —

Capitolo n. 49. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . . . » 150.018 —

Capitolo n. 83. — Contributi e spese per il miglioramento, ecc. della pollicoltura, ecc. . . . . » 150.000 —

Capitolo n. 94. — Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi, ecc. per mutui agrari, ecc. » 70.861 —

Capitolo n. 135 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese dipendenti dalla gestione di stralcio delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc. . » 132.022 —

Totale degli aumenti . . . L. 819.201 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 21. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . . . . L. 30.000 —
Capitolo n. 36. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica, ecc. . . . . » 166.300 —
Capitolo n. 97. — Contributo, ecc. per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti, ecc. . . . » 87.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 283.300 —

c) *Modifica di denominazione*:

Capitolo n. 66-*bis*. — Contributi al settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'impianto di distillerie di materie vinose (articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e articolo 3 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. per commissioni, ecc. . . . . L. 60.000 —
Capitolo n. 19. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale serico, ecc. . . . . » 200.000 —
Capitolo n. 20. — Spese di mano d'opera, ecc. per l'ufficio della proprietà intellettuale, ecc. . . . . » 120.000 —
Capitolo n. 23. — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc. . . . . » 50 000 —
Capitolo n. 26. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc. . . . . . » 20.000 —
Capitolo n. 39. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc. . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 40. — Spese d'ufficio, ecc. per il servizio metrico . . . . » 20.000 —
Capitolo n. 62. — Spese per favorire la lavorazione, ecc. degli oli minerali, ecc. . . . . . . » 3.965.321 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.485.321 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 16. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . L. 25.000 —
Capitolo n. 30. — Spese per l'applicazione, ecc. delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie, ecc. . . . . » 15.000 —
Capitolo n. 38. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . » 40.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 80.000 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 6. — Contributi per l'incremento delle attività teatrali, ecc. . . . . L. 800.000 —
Capitolo n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . . » 70.000 —
Capitolo n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . . » 20.000 —
Capitolo n. 11. — Spese casuali . . . . . . » 40.000 —
Capitolo n. 12. — Spese riservate . . . . . » 5.000.000 —
Capitolo n. 13. — Fitto, ecc. dei locali, ecc. . . » 200.000 —
Capitolo n. 14. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 23. — Indennità di sistemazione, ecc. ai Regi addetti stampa all'estero . . . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 24 — Retribuzioni, ecc. al personale locale, ecc. . . . . » 100.000 —
Capitolo n. 26. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 27. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Capitolo n. 29. — Spese per la propaganda . . . » 400.000 —
Capitolo n. 31. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Capitolo n. 33 (*Modificata la denominazione*). — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458) . . . . L. 1.000.000 —
Capitolo n. 34. — Spese per il funzionamento, ecc. delle attività concernenti il turismo, ecc. . . . . » 500.000 —
Capitolo n. 42. — Spese per la radiodiffusione e la televisione . . . . » 500.000 —
Capitolo n. 45. — Somme ricuperate sulle anticipazioni, ecc. e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, ecc. . » 179.408 —
Capitolo n. 46. — Rimborso, ecc. della differenza fra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto, ecc. . . . . » 2.500.000 —
Capitolo n. 49-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Somma da erogare, ai sensi della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013, per l'aumento della partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito cinematografico (prima delle tre rate) e per la costituzione presso la Sezione medesima, di uno speciale Fondo di riserva (prima delle quattro rate) . . . . » 4.166.666,65

Totale degli aumenti . . . L. 20.176.074,65

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 4. — Spese di rappresentanza . . L. 20.000 —

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . L. 5.000 —
Capitolo n. 9. — Spese casuali . . . . » 10.000 —
Capitolo n. 11. — Spese per la biblioteca . . » 5.000 —
Capitolo n. 23. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc. . . . . » 300.000 —
Capitolo n. 35. — Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero . . . . » 15.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 335.000 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 19. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze, ecc. . . . . L. 15.000 —
Capitolo n. 21. — Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali, ecc. . . . . » 15.000 —
Capitolo n. 32. — Spese relative ai servizi di contingentamento . . . . » 10.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 40.000 —

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DELLE FINANZE

In diminuzione:

Capitolo n. 316. — Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti, ecc. che abbiano costruito, ricostruito, ecc. gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti . . . . L. 23.762.000 —
Capitolo n. 464 (*aggiunto*). — Contributo dello Stato per le costruzioni, ecc. di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, ecc. . . . . » 30.000.000 —
Capitolo n. 531 (*aggiunto*). — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . » 300.000 —

Totale . . . L. 54.062.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 75. — Edifici pubblici governativi	L. 100.000 —
Capitolo n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	» 53.762.000 —
Capitolo n. 89. — Personale di ruolo: indennità di trasferta, ecc. (Costruzione di strade ferrate)	» 170.000 —
Capitolo n. 94. — Spese relative al servizio degli autoveicoli. (Costruzione di strade ferrate)	» 50.000 —
Totale	L. 54.082.000 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 90. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	L. 220.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1939-40

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L. 24.000.000 —

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 2. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc.	L. 100.000 —
Capitolo n. 3. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	» 150.000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	» 15.000 —
Capitolo n. 9. — Spese casuali	» 10.000 —
Capitolo n. 13. — Spese di ufficio, ecc.	» 400.000 —
Capitolo n. 18. — Imposte, sovrimposte, ecc.	» 50.000 —
Capitolo n. 24. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc. (Tabacchi)	» 7.000.000 —
Capitolo n. 27. — Spese per acquisto, ecc. di macchine, ecc. (Tabacchi)	» 6.000.000 —
Capitolo n. 28. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	» 2.500.000 —
Capitolo n. 35. — Trasporto di sali, ecc.	» 5.500.000 —
Capitolo n. 46. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	» 500.000 —
Capitolo n. 51. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	» 1.000.000 —
Capitolo n. 57. — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario, ecc.	» 775.000 —
Totale	L. 24.000.000 —

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 14. — Ricupero di somme pagate, ecc. per conto di ufficiali, ecc.	L. 5.000 —
Capitolo n. 15. — Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di correzione, ecc.	» 50.000 —
Totale	L. 55.000 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Spese d'ufficio e diverse, ecc.	L. 10.000 —
Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali, ecc.	» 20.000 —
Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo, ecc.	» 170.000 —
Capitolo n. 14. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc.	» 30.000 —
Capitolo n. 15. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc.	» 200.000 —
Capitolo n. 23. — Pagamenti per conto di ufficiali, ecc.	» 5.000 —
Capitolo n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo, ecc.	» 50.000 —
Totale degli aumenti	L. 485.000 —

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L. 430.000 —

3. BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 7. — Anticipazioni, ecc. per conto di amministrazioni, ecc.	L. 7.827 —

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 13. — Spese per conto di amministrazioni, ecc.	L. 7.827 —

4. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate diverse	L. 106.000 —
Capitolo n. 6. — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi, ecc.	» 400.000 —
Totale	L. 506.000 —

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Restauri, ecc. di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc.	L. 78.000 —
Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma, ecc.	» 28.000 —
Capitolo n. 21. — Reimpiego del prezzo dei beni, ecc.	» 400.000 —
Totale	L. 506.000 —

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 15. — Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ecc.	L. 3.500.000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di trasferta, ecc.	L. 80.000 —
Capitolo n. 5. — Spese relative al servizio delle automobili	» 450.000 —
Capitolo n. 7. — Retribuzioni, ecc. per studi, ecc.	» 100.000 —
Capitolo n. 16. — Manutenzione e riparazione di locali, ecc.	» 200.000 —
Capitolo n. 19. — Spese per studi di progetti, ecc.	» 200.000 —
Capitolo n. 24. — Spese, ecc. per l'accertamento e la riscossione delle entrate, ecc.	» 60.000 —
Capitolo n. 27. — Spese di liti ed arbitraggi	» 15.000 —
Capitolo n. 28. — Spese casuali	» 20.000 —
Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	» 20.000 —
Capitolo n. 36. — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori, ecc.	» 3.500.000 —
Capitolo n. 37. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	» 80.000 —
Totale degli aumenti	L. 4.725.000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 41. — Lavori di sistemazioni generali	L. 1.225.000 —

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc.	L. 17.774.255,50
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	» 8.000.000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	» 5.000.000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso, ecc. delle spese inscritte, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali	» 1.500.000 —
Capitolo n. 18. — Aggio, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici, ecc.	» 2.000.000 —
Capitolo n. 25. — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	» 2.500.000 —
Capitolo n. 27. — Somme prelevate dalla parte ordinaria, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici	» 11.479.905,50
Totale	L. 48.254.161 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	L. 8.900.000 —
Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	» 3.460.000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	» 50.000 —
Capitolo n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	» 300.000 —
Capitolo n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	» 3.700.000 —
Capitolo n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	» 180.000 —
Capitolo n. 27. — Spese complementari, ecc. per i servizi rurali	» 555.000 —
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di traporto delle corrispondenze, ecc. con accollatari, ecc.	» 3.600.000 —
Capitolo n. 30. — Sussidi agli accollatari, ecc. dei servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	» 15.000 —
Capitolo n. 36. — Indennità, al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	» 220.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	» 800.000 —
Capitolo n. 46. — Versamento, ecc. delle somme ricuperate per frodi, ecc. inerenti al servizio dei risparmi postali	L. 80.000 —
Capitolo n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	» 800.000 —
Capitolo n. 52. — Spese per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti, ecc.	» 58.000 —
Capitolo n. 66. — Contributo, ecc. alle spese per le conferenze, ecc. internazionali	» 20.000 —
Capitolo n. 71. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	» 850.000 —
Capitolo n. 77. — Istruzione al personale, ecc.	» 8.000 —
Capitolo n. 79. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	» 537.000 —
Capitolo n. 80. — Sussidi ai titolari, ecc. di ricevitorie, ecc.	» 10.000 —
Capitolo n. 82. — Versamento, ecc. dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	» 2.000.000 —
Capitolo n. 83. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. a Berna, ecc.	» 31.000 —
Capitolo n. 84. — Trasporto di agenti, ecc. sui tramvai-omnibus, ecc.	» 75.000 —
Capitolo n. 87. — Spese casuali	» 22.000 —
Capitolo n. 96. — Somma da inscrivere nella parte straordinaria, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici	» 11.479.905,50
Capitolo n. 99-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Spese per la Mostra del Ministero delle comunicazioni alla Fiera del Levante	» 20.350 —
Capitolo n. 100. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori	» 20.000 —
Capitolo n. 102-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per il riscatto dell'edificio postale nella stazione di Milano Centro	» 11.479.905,50
Totale degli aumenti	L. 48.771.161 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 7 (*Modificata la denominazione*). — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico - Indennizzi per infortuni e danni - Indennità capitali o rendite per inabilità permanente - Assegni una volta tanto in caso di infortuni mortali (Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, modificato dalla legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1012)	L. 115.000 —
Capitolo n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie, ecc.	» 90.000 —
Capitolo n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	» 25.000 —
Capitolo n. 78. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	» 287.000 —
Totale delle diminuzioni	L. 517.000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 61. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo - Spese per compensi da corrispondersi al personale radio-telegrafico scelto dell'Amministrazione postelegrafica e da quello militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico - Trasporto di materiale radioelettrico e dazio di confine - Spese per l'istruzione del personale e per l'acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radioelettrici - Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radio-elettrici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.
Disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di guerra, in relazione alla legge 21 maggio 1940-XVIII sull'organizzazione della Nazione per la guerra, i cittadini, di cui al successivo art. 3, sono sottoposti all'obbligo del servizio civile al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle Forze armate.

Art. 2.

Il servizio civile consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra.

Art. 3.

Sono obbligati al servizio civile, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o famigliari e la propria capacità tecnica o professionale:

1° gli uomini dal 19° al 55° anno di età che, per qualsiasi motivo, non si trovino o non vengano incorporati nelle Forze armate dello Stato;
2° gli uomini dal 56° al 70° anno di età;
3° i giovani dal 14° al 18° anno di età;
4° le donne dal 14° al 60° anno di età.

Art. 4.

Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite da leggi, convenzioni o trattati, possono essere dispensati dalla prestazione del servizio civile:

a) coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia;
b) coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure, sino a quando durino tali condizioni.

Art. 5.

Assumono la qualità di « mobilitato civile » i cittadini che ricevano l'ordine di prestare la loro opera intellettuale o manuale presso gli Enti indicati nell'art. 2 oppure si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 14.

Art. 6.

I cittadini chiamati in servizio civile, i quali ritengano di non essere idonei al servizio al quale sono stati destinati, possono chiedere o di essere assegnati ad altro servizio per il quale si ritengano più adatti oppure di essere sottoposti ai necessari accertamenti allo scopo di ottenere la esenzione dalla mobilitazione civile.

Art. 7.

La qualità di mobilitato civile cessa in caso di chiamata alle armi.

Art. 8.

I chiamati alle armi i quali per qualsiasi motivo siano poi esentati dal servizio militare, assumono a tutti gli effetti la qualità di mobilitato civile.

Art. 9.

Il Governo è autorizzato a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato alle armi alla posizione di « comandato in servizio civile ».

L'autorità militare ha la facoltà di comandare militari alle armi al servizio civile nonchè di determinare quali cittadini, anche non militari, debbano per la loro specifica competenza essere dichiarati temporaneamente o permanentemente insostituibili negli incarichi da loro ricoperti in tempo di pace.

Art. 10.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con i Ministeri interessati, col Partito Nazionale Fascista e col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie di mobilitati civili, compresa quella dei « militari comandati ».

Art. 11.

Gli organi preposti alla mobilitazione civile dei cittadini hanno facoltà di disporre, in qualsiasi momento, speciali chiamate di controllo.

Art. 12.

La chiamata in servizio civile dei cittadini indicati all'art. 3 può esser fatta per manifesto o per precetto personale.

Art. 13.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati, dichiara mobilitati civili gli Enti di diritto o di fatto, comunque costituiti nello Stato, riconosciuti necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della Nazione in guerra.

Gli stabilimenti ausiliari divengono mobilitati civili in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La mobilitazione civile può essere limitata ad una parte dell'Ente o stabilimento.

Nel decreto del DUCE o nell'ordine del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente è considerato, a tutti gli effetti, mobilitato civile.

Art. 14.

Ogni persona che appartenga o che sia in seguito destinata all'Ente o stabilimento ausiliario dichiarato mobilitato civile, assume la qualità di mobilitato civile, a tutti gli effetti, e non può per nessun motivo abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente autorità.

Art. 15.

La comunicazione del decreto o dell'ordine di mobilitazione civile dell'Ente, al personale che ne fa parte, può essere fatta o mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, oppure mediante diretta comunicazione personale scritta.

Art. 16.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può, in qualsiasi momento, con proprio decreto, dichiarare la smobilitazione degli Enti di cui al primo comma dell'art. 13.

Per gli stabilimenti ausiliari la smobilitazione si verifica con la revoca dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Con la smobilitazione dell'Ente cessa la qualità di mobilitato civile del personale dipendente.

Nel decreto di smobilitazione o nella revoca dell'ordine deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente è smobilitato.

Art. 17.

Il personale occorrente agli Enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 21 maggio 1940-XVIII, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, per sostituire quello chiamato alle armi o per far fronte a nuovi o maggiori bisogni, viene tratto:

1° dai volontari di ambo i sessi che abbiano i necessari requisiti;

2° dai mobilitabili civili di cui all'art. 3, dando la precedenza ai disoccupati, alle nubili, alle vedove senza prole e alle maritate senza prole, mediante chiamata in servizio, nel caso in cui i volontari non fossero sufficienti.

Art. 18.

Il controllo sull'impiego dei mobilitati civili viene esercitato:

1° dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dai quali dipendono o sono controllati gli Enti presso i quali prestano servizio i mobilitati civili;

2° dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, per i mobilitati civili degli stabilimenti ausiliari.

Art. 19.

Chiunque si sottragga agli obblighi imposti dall'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto avvenga mediante frode, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Se il fatto avvenga per colpa, la pena è della reclusione sino a sei mesi o della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 20.

Chiunque non ottemperi alla chiamata di controllo di cui all'art. 11 è punito con l'ammenda sino a lire 300 ed in caso di recidiva con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.

Art. 21.

Sono espressamente richiamate e riferite alla presente legge, in quanto applicabili, le disposizioni penali e le sanzioni previste ai capi V, VI, VII e VIII della legge 14 dicembre 1931-IX, n. 1699, che resta in ogni altra parte abrogata.

Art. 22.

Le disposizioni della presente legge, con gli adattamenti che eventualmente si ritenessero necessari, potranno, con Regio decreto, essere estese ai territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo.

Art. 23.

Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 462.

Modificazioni all'art. 92 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 346 e 364 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Visto l'art. 121 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827;

Visto l'art. 92 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 92 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato col R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono aggiunti i seguenti due commi:

« A giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per determinate opere, il collaudatore, o la Commissione collaudatrice, può essere nominato all'inizio o durante la esecuzione dei lavori. In tal caso il collaudatore, o la Commissione di collaudo, ha facoltà di procedere, anche nel corso dei lavori, a verifiche successive.

« La presente disposizione è pure applicabile a tutte le opere già appaltate alla data del presente decreto ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 463.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XXII Fiera di Padova, che si terrà a Padova dall'8 giugno al 23 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XXII Fiera di Padova, che si terrà a Padova dall'8 giugno al 23 giugno 1940-XVIII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 464.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XII Mostra nazionale della Radio, che si terrà a Milano dal 14 al 22 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XII Mostra nazionale della Radio che si terrà a Milano dal 14 al 22 settembre 1940-XVIII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Passo di Corvo e S. Fuoco » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Passo di Corvo e S. Fuoco » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Angeloni Raffaele di Emilio, alla partita 841, foglio di mappa 30, nn. 2, 3, 4, 5; foglio di mappa 32, n. 7, e nel catasto rustico del comune di S. Giovanni Rotondo in testa al medesimo, alla partita 4737, foglio di mappa 137, nn. 1, 2, 3, ed ha la superficie complessiva di Ha. 345.02.91 e l'imponibile di L. 22.146,26.

Tale fondo confina con le proprietà di Cappelli, Elena Bonocore, Angeloni Vittorio, Orsini, Società protezione animali di Napoli, Sportelli Concetta, Pedone Luigi, Lecce Teodorico e Petrone Giuseppina.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Passo di Corvo e S. Fuoco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire

580.000 (cinquecentottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 161. — D'ELIA

(1980)

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Mezzanone - 13 Carra e Epitaffio » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Mezzanone - 13 Carra e Epitaffio » riportato nel vigente catasto rustico di Foggia in testa alla ditta Azzarone Matteo fu Giovanni e Prencipe Pasquale fu Angelo-Michele, foglio di mappa 158, particelle 7, 9, 10; foglio di mappa 159, particelle 8, 9, 10, per la superficie complessiva di Ha. 311.47.69 e con la rendita imponibile di lire 20.867,66.

Detto fondo confina con proprietà Bisceglia (masseria Vacchereccia di Greco), con proprietà Bruno (masseria Tamariicciola), con terreni del Consorzio di bonifica del villaggio « La Serpe », con proprietà Orsini Ildegarda (canale Straccíagatta).

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Mezzanone - 13 Carra e Epitaffio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 530.000 (cinquecentotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 224. — D'ELIA

(1981)

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Convegna e Torretta Incoronata » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Convegna e Torretta Incoronata » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Gioia Vito fu Nicola alla partita 1403, foglio di mappa 196, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27; foglio 197, nn. 6, 8, 9, 13, 16; foglio 199, n. 1; foglio 200, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; per la superficie complessiva di Ha. 553.30.45, e con la rendita imponibile di L. 36.999,64.

Tali beni divisi in due accorpamenti confinano: il 1° con il tratturo Foggia-Ofanto, con il torrente Cervaro, con i terreni della masseria Separone e con la proprietà De Luca e Pepe; il 2° con il tratturo Foggia-Ofanto e con la proprietà Vasaturo, Barone Pasqua, Di Fiore, d'Abundo e con i terreni della masseria Cercola dell'Incoronata.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Convegna e Torretta Incoronata » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 940.000 (novecentoquarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 343. — D'ELIA

(1982)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 maggio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al generale Carlo Favagrossa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto in data 23 maggio 1940-XVIII col quale il generale Carlo Favagrossa è nominato Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al generale Carlo Favagrossa è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in dipendenza della carica di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2032)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 maggio 1940-XVIII.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri e riconoscimento della qualità medesima ai fascisti Giuseppe Moscone e Giuseppe Visconti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Pietro Capoferri, Giuseppe Moscone e Giuseppe Visconti vengono nominati componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nei confronti del fascista Pietro Capoferri, anche per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nei confronti dei fascisti Giuseppe Moscone e Giuseppe Visconti, nominati componenti del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2031)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.

Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. in Tenaglie (Baschi).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Tenaglie, comune di Baschi (Terni), una sede per le organizzazioni giovanili locali, la Società anonima immobiliare rustica urbana, con sede in Roma, è venuta nella determinazione di donare alla G.I.L. il fabbricato ad uso casa, di piani tre e vani tredici, sito nel comune di Baschi, vocabolo « La Fattoria » al civico n. 28, confinante con strada pubblica e proprietà di terzi, distinto nel catasto urbano di Baschi in mappa Tenaglie col n. 734;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione n. 30809/14199 di repertorio in data 7 dicembre 1938-XVII, a rogito avv. Carlo Capo, notaio in Roma, ivi registrato il 27 stesso al n. 10598, vol. 573 atti pubblici;

Veduto l'atto di accettazione della donazione n. 1379 di repertorio, in data 20 dicembre 1939-XVIII, a rogito dott. Ernesto Talamanca, notaio in Terni, ivi registrato il 5 gennaio 1940-XVIII, al volume 147, n. 924 atti pubblici;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a Casa della G.I.L. di Tenaglie (Baschi) è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(1988)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.
Approvazione della donazione di un'area per la costruzione della Casa della G.I.L. in Treviglio.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Treviglio (Bergamo) una sede per le organizzazioni giovanili, quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. l'area in Comune censuario e amministrativo di Treviglio, in mappa distinta coi nn. 936 e 1865, di are 56.28, confinanti: da un lato viale Monte Grappa, da altro via del Bosco, da altro ancora il mappale 4160 e del valore di L. 77.598;
Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Veduti i documenti catastali e ipotecari;
Veduto l'atto di donazione 13 gennaio 1939, n. 4328/3114 di repertorio a rogito dott. Domenico O. Bellotti residente in Treviglio, registrato a Treviglio il 16 stesso al n. 458, vol. 74, ivi trascritto pari data al n. 267 registro generale, n. 238 registro part.;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del suolo necessario per la Casa della G.I.L. di Treviglio è approvata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(1987)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.
Approvazione della cessione di un terreno demaniale per l'ampliamento dell'Accademia femminile fascista di educazione fisica in Orvieto.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di ampliare l'Accademia femminile fascista di educazione fisica di Orvieto (Terni), il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gl'istituti di prevenzione e pena, è addivenuto alla dismissione ed alla consegna al Provveditorato generale dello Stato, che ne ha fatto cessione in proprietà alla G.I.L., di una parte del terreno demaniale attiguo allo Stabilimento di riadattamento sociale di Orvieto, attualmente coltivato ad orto, del valore di L. 16.606, i cui confini sono determinati dalla spezzata che congiunge il punto situato lungo la faccia interna del muro verso la via Quattro Cantoni a m. 33 dall'attuale muro di cinta dello stabilimento, misurati lungo il muro stesso, ed il punto situato a m. 39, misurati lungo la linea del muro verso la proprietà ex Mezzanotte; terreno distinto nel catasto del comune di Orvieto, in mappa città col numero 1468/A, della superficie di tavole 8,4790, pari ad are 84.79, e confinante: a nord e ad ovest con la Gioventù italiana del Littorio ed ex proprietà Mezzanotte, a sud con Stabilimento penale di Orvieto e ad est con via dei Quattro Cantoni;
Considerata l'opportunità di accettare tale cessione;
Veduto l'atto 12 aprile 1938-XVI, n. 3267, di repertorio, a rogito dott. Vittorio Orfei, notaio in Orvieto, approvato con decreto interministeriale in data 26 maggio 1939-XVII, n. 52132, prenotato alla Ragioneria il 17 giugno stesso anno al n. 363, capo IX, cap. 108, registrato in Orvieto il 20 settembre successivo al n. 90, vol. 76, mod. I, ivi trascritto il 26 ottobre stesso anno al registro generale d'ordine, vol. 124, n. 752, e al registro part. vol. 221, art. 572;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La cessione in proprietà alla G.I.L., come sopra disposta, del terreno demaniale destinato all'ampliamento dell'Accademia femminile fascista di educazione fisica in Orvieto, è approvata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(1989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di bonifica al Consorzio Fossa Pozzolo e Dipendenti, in provincia di Mantova

Con decreto Ministeriale in data 16 maggio 1940-XVIII, n. 1533, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la natura di consorzio di bonifica al Consorzio di irrigazione e scolo Fossa Pozzolo e Dipendenti, con sede in Mantova.

(1993)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cavallona, in provincia di Milano

Con R. decreto 16 novembre 1939-XVIII, registro n. 3, foglio n. 386, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XV, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cavallona, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(1994)

Riconoscimento della natura del Consorzio di miglioramento fondiario e approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo della Seriola Asolana, in provincia di Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 maggio 1940-XVIII, n. 1907, è stata riconosciuta la natura di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, al Consorzio irriguo della Seriola Asolana, con sede in comune di Asola, provincia di Mantova, ed è stato approvato il nuovo statuto dell'ente medesimo.

(1995)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della grande Lotteria automobilistica di Tripoli

Manifestazione maggio 1940-XVIII « XIV Gran Premio Tripoli »

Biglietti vincenti
estratti in Tripoli nei giorni 9, 10 *e* 12 *maggio* 1940-XVIII

A) Biglietti venduti, estratti, abbinati ai cinque corridori classificati rispettivamente 1°, 2°, 3°, 4°, 5° nella corsa « XIV Gran Premio Tripoli », aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto:	Serie AD	n. 27652	— 1°	premio di	L. 3.100.000
2° »	» AD	n. 32935	— 2°	»	» 1.015.000
3° »	» AT	n. 21697	— 3°	»	» 450.000
4° »	» B	n. 30347	— 4°	»	» 225.000
5° »	» AF	n. 66657	— 5°	»	» 115.000

B) Biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 20 corridori iscritti alla corsa, aventi diritto ognuno al premio di L. 24.000.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1° Biglietto:	Serie	B	n. 17013
2° »	»	C	n. 82000
3° »	»	G	n. 99659
4° »	»	H	n. 85714
5° »	»	J	n. 09799
6° »	»	K	n. 62371
7° »	»	K	n. 69749
8° »	»	Q	n. 48723
9° »	»	U	n. 78650
10° »	»	AA	n. 41266
11° »	»	AA	n. 85934
12° »	»	AB	n. 52881
13° »	»	AC	n. 25251
14° »	»	AC	n. 51583
15° »	»	AD	n. 82663
16° »	»	AE	n. 77001
17° »	»	AI	n. 88537
18° »	»	AN	n. 81955
19° »	»	AO	n. 78530
20° »	»	AQ	n. 26848

C) Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di consolazione di L. 6305.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1° Biglietto:	Serie	A	n. 76861
2° »	»	B	n. 17295
3° »	»	B	n. 44859
4° »	»	B	n. 64571
5° »	»	B	n. 91562
6° »	»	C	n. 27302
7° »	»	D	n. 19607
8° »	»	D	n. 41602
9° »	»	D	n. 68137
10° »	»	E	n. 22809
11° »	»	E	n. 28005
12° »	»	E	n. 47806
13° »	»	F	n. 24646
14° »	»	F	n. 36646
15° »	»	G	n. 34874
16° »	«	G	n. 66640
17° »	»	H	n. 05890
18° »	»	H	n. 10267
19° »	»	H	n. 49450
20° »	»	I	n. 04208
21° »	»	I	n. 19788
22° »	»	I	n. 46278
23° »	»	J	n. 84956
24° »	»	J	n. 86109
25° »	»	K	n. 67113
26° »	»	K	n. 95588
27° »	»	L	n. 29650
28° »	»	L	n. 33531
29° »	»	L	n. 39775
30° »	»	M	n. 65309
31° »	»	M	n. 86625
32° Biglietto:	Serie	N	n. 65680
33° »	»	P	n. 31220
34° »	»	P	n. 50806
35° »	»	R	n. 19025
36° »	»	R	n. 36543
37° »	»	R	n. 70220
38° »	»	S	n. 11393
39° »	»	S	n. 19887
40° »	»	S	n. 64533
41° »	»	S	n. 94227
42° »	»	T	n. 31112
43° »	»	T	n. 55655
44° »	»	U	n. 19718
45° »	»	U	n. 31250
46° »	»	V	n. 26564
47° »	»	V	n. 52152
48° »	»	V	n. 52181
49° »	»	Z	n. 69758
50° »	»	AA	n. 13431
51° »	»	AA	n. 13459
52° »	»	AA	n. 21070
53° »	»	AA	n. 44643
54° »	»	AA	n. 78299
55° »	»	AB	n. 27181
56° »	»	AB	n. 53206
57° »	»	AB	n. 62627
58° »	»	AB	n. 93861
59° »	»	AC	n. 15918
60° »	»	AC	n. 34051
61° »	»	AC	n. 54797
62° »	»	AD	n. 58859
63° »	»	AE	n. 26516
64° »	»	AF	n. 36284
65° »	»	AF	n. 45165
66° »	»	AG	n. 49283
67° »	»	AG	n. 66879
68° »	»	AH	n. 30356
69° »	»	AH	n. 64966
70° »	»	AI	n. 35017
71° »	»	AI	n. 56674
72° »	»	AJ	n. 05644
73° »	»	AJ	n. 67931
74° »	»	AK	n. 33064
75° »	»	AK	n. 46925
76° »	»	AK	n. 74868
77° »	»	AK	n. 79912
78° »	»	AK	n. 96173
79° »	»	AL	n. 03985
80° »	»	AL	n. 05061
81° »	»	AL	n. 25139
82° »	»	AL	n. 52904
83° »	»	AL	n. 55211
84° »	»	AM	n. 72497
85° »	»	AN	n. 79629
86° »	»	AN	n. 84184
87° »	»	AO	n. 23249
88° »	»	AQ	n. 07789
89° »	»	AQ	n. 32694
90° »	»	AQ	n. 54658
91° »	»	AR	n. 06505
92° »	»	AR	n. 91967
93° »	»	AS	n. 17680
94° »	»	AT	n. 52004
95° »	»	AU	n. 04198
96° »	»	AV	n. 01655
97° »	»	AV	n. 80220
98° »	»	AX	n. 71107
99° »	»	AX	n. 88563
100° »	»	AZ	n. 11781

D) *Premi ai venditori:*

1. Al venditore del biglietto Serie AD n. 27652, vincente il 1° premio .... L. 70.000
2. Al venditore del biglietto Serie AD n. 32935, vincente il 2° premio .... » 25.000
3. Al venditore del biglietto Serie AT n. 21697, vincente il 3° premio .... » 18.000
4. Al venditore del biglietto Serie B n. 30347, vincente il 4° premio .... » 9.000
5. Al venditore del biglietto Serie AF n. 66657, vincente il 5° premio .... » 6.000

A tutti i venditori dei biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 20 corridori iscritti alla corsa, per ognuno L. 1250.

E) *Premi ai corridori*:

1.	Al corridore 1° classificato	L.	145.000
2.	» 2° classificato	»	80.000
3.	» 3° classificato	»	45.000
4.	» 4° classificato	»	35.000
5.	» 5° classificato	»	25.000

A tutti i 25 corridori partiti: L. 312.500, e cioè: per ognuno .... L. 14.204,50

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE LOTTERIE NAZIONALI

approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, modificato con R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220.

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Servizi del Lotto - agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Servizi del Lotto — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Servizi del Lotto — alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte anteriore delle matrici dei biglietti; se nella parte anteriore delle matrici siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Servizi del Lotto — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

PREMI TURISTICI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto, ognuno, al premio turistico (viaggio di 1ª classe e 10 giorni di soggiorno gratuiti a Tripoli).

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

Biglietto	Serie	Numero
1° Biglietto:	Serie A	n. 22881
2° »	» A	n. 99556
3° »	» B	n. 65125
4° »	» E	n. 87954
5° »	» H	n. 16948
6° »	» H	n. 53088
7° »	» I	n. 29730
8° »	» J	n. 40495
9° »	» J	n. 55570
10° »	» L	n. 52476
11° »	» L	n. 78798
12° »	» L	n. 86842
13° »	» P	n. 21767
14° »	» S	n. 69087
15° »	» U	n. 54822
16° »	» U	n. 58255
17° »	» Z	n. 00396
18° »	» AA	n. 44743
19° »	» AA	n. 65789
20° »	» AA	n. 87881
21° »	» AB	n. 86906
22° »	» AB	n. 91235
23° »	» AC	n. 25777
24° »	» AD	n. 27546
25°	» AE	n. 92677
26° »	» AG	n. 09192
27° »	» AG	n. 17805
28° Biglietto:	Serie AI	n. 21273
29° »	» AI	n. 50695
30° »	» AI	n. 81437
31° »	» AI	n. 84546
32° »	» AK	n. 42020
33° »	» AK	n. 86288
34° »	» AL	n. 70086
35° »	» AL	n. 72082
36° »	» AL	n. 74103
37° »	» AO	n. 72487
38° »	» AO	n. 97594
39° »	» AP	n. 29910
40° »	» AP	n. 81631
41° »	» AQ	n. 09070
42° »	» AR	n. 92309
43° »	» AS	n. 01533
44° »	» AS	n. 19761
45° »	» AS	n. 61276
46° »	» AT	n. 31658
47° »	» AV	n. 21722
48° »	» AV	n. 22981
49° »	» AV	n. 50294
50° »	» AV	n. 50454

Detti premi vengono consegnati ai possessori dei biglietti vincenti a decorrere dal 20 maggio 1940 e possono essere usufruiti fino alla data del 28 febbraio 1941, senza alcuna possibilità di proroga.

Chi non possa o non voglia usufruire direttamente del premio turistico, ha facoltà di designare altro nominativo al quale vengono trasferiti tutti i benefici del premio turistico.

PREMI ALLE PROVINCIE NON FAVORITE DALLA SORTE

Alle provincie che non hanno conseguito premi nell'estrazione fatta a Tripoli saranno assegnati premi di consolazione in proporzione al numero dei biglietti venduti.

L'assegnazione dei premi suddetti sarà fatta mediante apposita estrazione in Roma, nei locali dell'Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie in giorno ed ora da stabilirsi.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro per le finanze,*
presidente del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali
DE MARTINO

(1991)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 177.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1940 relativa al certificato di rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 377.950 di annue L. 115,50, a favore di Ippolito Gaudiosa di Vito vedova Inguglia.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2011)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 383228 di L. 84, intestato a Marchisio Giovanni fu Luigi, e prole da lui nascitura, eredi indivisi di Marchisio Teresa, domiciliato in Agliano d'Asti (Alessandria).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, rimanendo di nessun valore e virtualmente annullato il suddetto mezzo foglio.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2012)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento il certificato consolidato 3,50 per cento (1906) n. 331992 di L. 525 di rendita annua, intestato a Demezzi Elena di Giovanni Maria, moglie di Moschetti Adolfo, domiciliata in Caltanissetta e vincolato per dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2013)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 266.575 di annue L. 45,50, intestato ad Accampo Luigia di Domenico, nubile, domiciliata in Exilles (Torino).

Poichè detto certificato è mancante di una parte notevole del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1940-XVIII - N. 117

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,10
Francia (Franco)	—	35,75
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,49
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,40
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,71
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6148
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,71
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,175
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,475
Id. Id. 5 % (1936)	89,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1940-XVIII - N. 118

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,36
Francia (Franco)	—	35,90
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,49
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,35
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,98
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,80
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6 85
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,70
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,025
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,40
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,35
Id. Id. 5 % (1936)	89,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 19

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50 %	7728	500 —	Sartori *Rosina* di Giacomo minore sotto la patria potestà del padre dom. a Vescovato (Cremona).	Sartori *Alma-Pierina-Rosa* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Vescovato (Cremona).
Cons. 3,50 % (1906)	636809	2.061,50	Florio *Giuseppina* o *Nina*, Michele, *Gismonda* o *Ines*, Adelina, *Mario* o *Mariano* fu Sisto, minorenni sotto la patria potestà della madre Nicoletti *Elisa* fu Luigi, vedova Florio Sisto dom. a Cosenza.	Florio *Giuseppina*, Michele, *Gismonda*, Adelina e *Mariano* fu Sisto minorenni sotto la patria potestà della madre Nicoletti *Maria-Luisa* o *Luisa* fu Luigi ved. di Florio Sisto, dom. a Cosenza.
P. R. 3,50 %	360297	350 —	*Passaretti* Arturo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso moglie di *Passaretti* Francesco dom. a Napoli.	*Passaretta* Arturo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso, moglie di *Passaretta* Francesco dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	775200	17,50	*Ruggero* Ugo di Alfredo, minore sotto la tutela dell'avo Marchini Carlo fu Marco, dom. a Verzino di Varallo Sesia (Novara).	*Ruggeri* Ugo di Alfredo minore ecc., come contro.
Rendita 5 % P. R. 3,50 % (1934)	150202 150203 508364 508365	250 — 125 — 140 — 70 —	*Bizzoni Rosa-Maria* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Carminati Piera di Luigi, ved. di *Bizzoni* Angelo dom. in Milano.	*Bisoni Mariarosa* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Carminati Piera di Luigi ved. di *Bisoni* Angelo dom. a Milano.
Id.	255463	4.095 —	Della Porta Elena fu Massimiliano, minore sotto la tutela dell'ava materna Lazzaro *Felicita* o *Felicina* fu Pietro ved. Fabbri Mario dom. a Firenze; usufrutto a Lazzaro *Felicita* o *Felicina* fu Pietro ved. Fabbri Mario.	Della Porta Elena fu Massimiliano, minore sotto la tutela dell'ava materna Lazzaro *Felicita-Gaetana* fu Pietro ved. Fabbri Mario dom. a Firenze; usufrutto a Lazzaro *Felicita Gaetana* ved. di Fabbri Mario.
Id.	36836	70 —	*Massaro* Antonio di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Siracusa.	*Massara* Antonio di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Siracusa.
Id.	218708	1.417,50	Rafaschieri Saverio fu *Nicola* dom a Bari.	Rafaschieri Saverio fu *Nicolavito* dom. a Bari.
P. R. 3,50 %	209337	1.400 —	Ambrosione Domenica fu Giovanni, *nubile*, dom. in Fontanetto Po (Novara).	Ambrosione Domenica fu Giovanni, *moglie di Novarese Giovanni detto Francesco*, dom. a Fontanetto Po (Novara).
Rendita 5 % » Cons. 3,50 %	16093 16106 601180	4.000 — 5.095 — 1.001 —	Tagliabue *Serafina* fu Francesco, moglie di *Moiana* Eodardo fu Pietro dom. a Milano, col vincolo dotale.	Tagliabue *Luigia-Serafina* fu Francesco moglie di *Mojana* Eodardo fu Pietro dom. a Milano col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	413522	1.750 —	Viano *Battista* di *Battista* interdetto sotto la tutela di Viano Magno fu Giuseppe dom. a Monterosso Grana fraz. San Pietro Monterosso (Cuneo).	Viano *Giovanni-Battista* di *Gioan Battista* interdetto, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	291738	525 —	Giubergia *Giuseppina* fu Giuseppe, nubile dom. in Peveragno (Cuneo).	Giubergia *Lucia-Giuseppina* fu Giuseppe, nubile dom. in Peveragno (Cuneo).
P. Naz. 4,50 %	11825	900 —	Ameglio *Dionigia* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Pastore Anna-Maria di Bernardo vedova Ameglio dom. in S. Remo.	Ameglio *Maria-Dionigia* fu Francesco minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	345741	147 —	Caruso *Caterina* fu Giovanni, moglie di Di Sabato Domenico dom. ad Andretta (Avellino), vincolato per dote.	Caruso *Maria-Caterina* fu Giovanni, moglie di Di Sabato Domenico, dom. ad Andretta (Avellino); vincolato per dote.
Id. Id. Id. Id.	503269 503270 503271 31603	94,50 21 — 24,50 94,50	Milanese Dario fu *Alessandro*; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Emilia* fu Andrea, ved. di Milanese *Alessandro* dom. in Alessandria.	Milanese Dario fu *Giovanni Alessandro;* vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Margherita-Caterina-Emilia* fu Andrea ved. di Milanese *Giovanni-Alessandro*, dom. ad Alessandria.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	39470	21 —	Milanese Dario fu *Alessandro;* vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Emilia* fu Andrea, ved. di Milanese *Alessandro* dom. in Alessandria.	Milanese Dario fu *Giovanni Alessandro;* vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Margherita Caterina Emilia* fu Andrea ved. di Milanese *Giovanni Alessandro,* dom. ad Alessandria.
Id.	48207	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. Id.	31600 39467	94,50 21 —	Milanese Oreste fu *Alessandro;* vincolato come sopra.	Milanese Oreste di *Giovanni-Alessandro;* vincolato come sopra.
Id.	48204	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. Id. Id.	31602 39469 48206	94,50 21 — 24,50	Milanese Natalina fu *Alessandro,* moglie di Biamino Giulio; vincolato come sopra.	Milanese Natalina fu *Giovanni-Alessandro,* moglie di Biamino Giulio; vincolato come sopra.
Id. Id. Id.	503272 503273 503274	94,50 21 — 24,50	Milanese Silvia fu *Alessandro,* nubile; vincolato come sopra.	Milanese Silvia fu *Giovanni-Alessandro,* nubile; vincolato come sopra.
Cons. 3,50 % Id. Id.	13858 316609 335838	210 — 52,50 35 —	Gamba *Celestino* fu Francesco, dom. in Civiasco (Novara).	Gamba *Zefirino-Celestino* fu Francesco, *minore sotto l'amministrazione della madre Gamba Maria fu Lorenzo* dom. a Civiasco (Novara).
Id.	40?863	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	465300	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	520500	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	703552	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156736	150,50	Gamba *Celestino* fu Francesco, minore sotto *la patria potestà* della madre Gamba Maria fu Lorenzo dom. in Civiasco (Novara).	Gamba *Zefiro-Celestino* fu Francesco, minore sotto *l'amministrazione* della madre Gamba Maria fu Lorenzo, dom. in Civiasco (Novara).
Rendita 5 %	166841	280 —	Di Simone Vincenza di Michele, moglie di Messana Ignazio di Nicolò, dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani); usufrutto a Simone Michele fu Giuliano dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani).	Di Simone Vincenza di Michele, moglie di Messana Ignazio di Nicolò, dom. in *Alcamo* (Trapani); usufrutto a Simone Michele fu Giuliano, dom. in *Alcamo* (Trapani).
Id.	166842	280 —	Di Simone Antonia-Adelina di Michele *vedova di Fundarò Francesco,* dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani); usufrutto come sopra.	Di Simone Antonia-Adelina *moglie di Fundarò Vincenzo* fu Salvatore, dom. ad *Alcamo* (Trapani); usufrutto come sopra.
Id.	166843	280 —	Di Simone Maria di Michele *moglie di Fundarò Vincenzo* fu Salvatore, dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani); usufrutto come sopra.	Di Simone Maria di Michele *ved. di Fundarò Francesco* fu Salvatore, dom. in *Alcamo* (Trapani); usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	295524	1.050 —	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred tutti figli di Trupiano Felice ed eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro, dom. a Cinisi (Palermo); usufrutto a Trupiano Felice fu Faro dom. a Cinisi (Palermo).	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred tutti figli di Trupiano Felice *i primi tre minori sotto la p. p. del padre,* eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro, dom. a Cinisi (Palermo); usufrutto a Trupiano Felice fu Faro, dom. a Cinisi (Palermo).
Rendita 5 %	108206	1.000 —	Raglia *Giuseppina* fu Claudio vedova di Garda Vito interdetta sotto la tutela di Partengo Claudio fu Giovanni dom. in Torino.	Raglia *Francesca-Giuseppina* fu Claudio ved. di Garda Vito interdetta ecc., come contro.
Id.	111973	1.325 —	*Garda* Francesca-Giuseppina fu Claudio, interdetta ecc., come sopra.	*Raglia* Francesca-Giuseppina fu Claudio ved. Garda Vito interdetta ecc., come sopra.
Id. Id. Id.	48957 48959 48961	1.100 — 720 — 860 —	Pignataro Clementina fu Biagio, moglie di *Lagonaro Antonio,* dom. in Candela (Foggia); vincolato per dote.	Pignataro Clementina fu Biagio, moglie di *Laganara Vincenzo-Antonio,* dom. in Candela (Foggia); vincolato per dote.
Id. (1935)	15906	600 —	*Bariola Angela* fu Michele, *ved. Cantalamessa,* dom. a Modena.	*Cantalamessa Angiolina* fu Michele, *moglie di Bariola Giulio-Claudio,* dom. a Modena.
Cons. 3,50 %	723728	73,50	Levaggi *Clorinda-Carmela* di Agostino, moglie di *Remezzano* Domenico fu Gio-Batta dom. a Caperana fraz. del comune di Chiavari (Genova); col vincolo dotale.	Levaggi *Carmela-Clorinda* di Agostino, moglie di *Ramezzano* Domenico fu Gio-Batta ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	49219	80,50	Ravazza *Carola* fu Domenico, moglie di Gambaruto *Pietro*, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria); col vincolo dotale.	Ravazza *Maria-Carola* fu Domenico, moglie di Gambaruto *Ponziano-Pietro*, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria); col vincolo dotale.
Rendita 5 %	136850	1.200 —	*Gambero* Anna-Maria di Agenore, moglie di Serra Mario, dom. a Firenze; vincolato per dote della titolare.	*Gambaro* Anna-Maria di Agenore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	504128	4.900 —	Carrano Anna di Paolo-Emilio, *nubile*, dom. a Torre del Greco (Napoli); usufrutto a Carrano Paolo-Emilio fu Salvatore.	Carrano Anna di Paolo-Emilio *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torre del Greco (Napoli); usufrutto come contro.
Id. (1934)	2325	273 —	Caturano *Giuseppina* fu Luigi, moglie di Tamburiello o Tamburriello Isidoro, dom. a Montesarchio (Benevento); vincolato.	Caturano *Maria-Giuseppina* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	698807	91 —	Maddio Sandriolo *Luigi* fu Angelo, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino).	Maddio Sandriolo *Giuseppe-Agostino-Luigi* fu Angelo, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino).
		Capitale		
B. N. T. 4 % (1943)	Serie *A* 1312 » *E* 1343	500 — 6.000 —	*Cairoli* Germana-Franca fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cagnoli Stefania, dom. a Chiavari.	*Carioli* Germana-Franca fu Enrico, ecc., come contro.
Id. Id. Id. Id.	» *C* 1054 » *D* 1016 » *F* 1351 » *E* 1344	1.000 — 2.500 — 1.000 — 2.000 —	*Cairoli* Claudia-Esterina fu Enrico, minore ecc., come sopra.	*Carioli* Claudia-Esterina fu Enrico, minore ecc., come sopra.
Id. Id.	» *C* 1053 » *E* 1345	1.500 — 5.000 —	*Cairoli* Valeria fu Enrico minore ecc., come sopra.	*Carioli* Valeria fu Enrico, minore ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	514567	35 —	*Yayme* Massimino di Giuseppe-Antonio, dom. a Salbestrand (Torino).	*Yaime* Massimino di Giuseppe-Antonio, dom. a Salbestrand (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1937)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 2 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

1. Trascrizione n. 19 del 4 marzo 1936.

Trasferimento da Marchi Guglielmina in Pacchioni, a Firenze, a Ponzecchi Tosca in Matucci, a Firenze, dei marchi nn. 17908 e 25914.

(Per cessione come da atto del 24 febbraio 1936, registrato a Firenze il 24 febbraio 1936, n. 22051, vol. 589, atti privati).

2. Trascrizione n. 65 del 2 febbraio 1937.

Trasferimento da Ponzecchi Tosca in Matucci, a Firenze, a Tendi Piero, a Firenze, dei marchi nn. 17908 e 25914.

(Per cessione come da atto del 26 dicembre 1936, registrato a Firenze il 28 dicembre 1936, n. 3604).

3. Trascrizione n. 241 del 9 settembre 1938.

Trasferimento da Boston Blacking Company d'Italia, a Bovisa (Milano), alle Industrie Chimiche Boston S. A., a Bovisa (Milano), del marchio di fabbrica n. 1166.

(Per trasformazione di società come da certificato del 17 agosto 1938).

4. Trascrizione n. 261 dell'11 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Cremerie Lombarde, a Milano, alla Società Anonima Angelo Arrigoni Caseifici e Cremerie, a Crema, del marchio n. 26710.

(Per mutamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1939).

5. Trascrizione n. 262 del 21 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Oleoblitz Lubrificanti, a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano, del marchio n. 32455.

(Per trasformazione di società come da atto dell'8 agosto 1939).

6. Trascrizione n. 264 del 21 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Overseas Trading Corporation Limited a Jersey, Channels Islands (Inghilterra), alla Overseas Trading Corporation Ltd. a Jersey, Isola della Manica (Inghilterra), del marchio n. 7092.

(Per cessione come da atto del 13 ottobre 1939, registrato a Roma il 13 ottobre 1939, n. 12607, vol. 573, atti privati).

7. Trascrizione n. 265 del 21 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Overseas Trading Corporation Limited a Jersey, Channels Islands (Inghilterra), alla Overseas Trading Corporation Ltd. a Jersey, Isola della Manica (Inghilterra), del marchio n. 10938.

(Per cessione come da atto del 13 settembre 1939, registrato a Roma il 13 settembre 1939, n. 12607, vol. 573, atti privati).

8. Trascrizione n. 266 del 21 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Overseas Trading Corporation Limited a Jersey, Channels Islands (Inghilterra), alla Overseas Trading Corporation Ltd. a Jersey, Isola della Manica (Inghilterra), del marchio n. 14352.

(Per cessione come da atto del 13 settembre 1939, registrato a Roma il 13 settembre 1939, n. 12607, vol. 573, atti privati).

9. Trascrizione n. 271 dell'11 ottobre 1939.

Trasferimento da Francesco Mannini, a Fucecchio (Firenze), alla Società Anonima Mannini Volpi & C., a Fucecchio (Firenze), del marchio n. 54610.

(Per cessione come da atto del 24 maggio 1939, registrato a Firenze il 9 giugno 1939, n. 7581, vol. 431, atti privati).

10. Trascrizione n. 272 del 17 ottobre 1939.

Trasferimento dalla B.V.D. Company, a Baltimora (S.U.A.), alla The B.V.D. Company Inc., a Baltimora, del marchio n. 10417.

(Per cessione come da atto del 15 marzo 1923, registrato a Torino il 4 ottobre 1939, n. 11213, vol. 574, atti privati).

11. Trascrizione n. 273 del 17 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla The B.V.D. Company Inc., a Baltimora (S.U.A.), alla The B.V.D. Corporation, a Baltimora (S.U.A.), del marchio n. 10417.

(Per cessione come da atto del 19 marzo 1937, registrato a Torino il 3 ottobre 1939, n. 11071, vol. 574, atti privati).

12. Trascrizione n. 274 del 17 ottobre 1939.

Trasferimento dalla B.V.D. Corporation, a Baltimora (S.U.A.), alla B.V.D. Inc., a Baltimora (S.U.A.), del marchio n. 10417.

(Per cessione come da atto del 1° dicembre 1937, registrato a Torino il 3 ottobre 1939, n. 11070, vol. 574, atti privati).

13. Trascrizione n. 275 del 25 ottobre 1939.

Trasferimento dalla B.V.D. Inc., a Baltimora (S.U.A.), alla The B.V.D. Corporation, a Baltimora (S.U.A.), del marchio n. 10417.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 26 luglio 1939, registrato a Torino il 21 ottobre 1939, n. 13668, vol. 574, atti privati).

14. Trascrizione n. 276 del 3 novembre 1939.

Trasferimento dalla Halowax Corporation, a New York (S.U.A.), alla Halowax Corporation, corporazione dello Stato di Delaware, a New York (S.U.A.), del marchio n. 35913.

(Per cessione come da atto del 1° agosto 1939, registrato a Roma il 31 ottobre 1939, n. 17889, vol. 574, atti privati).

15. Trascrizione n. 278 del 3 novembre 1939.

Trasferimento dalla The Standard Textile Products Company, a New York e Youngstown, Ohio (S.U.A.), alla Standard Coated Products Corporation, a New York (S.U.A.), del marchio n. 17890.

(Per cessione come da atto del 6 maggio 1938, registrato a Roma il 31 ottobre 1939, n. 17890, vol. 574, atti privati).

16. Trascrizione n. 279 del 30 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Fabbriche Riunite Fiammiferi, a Milano, alla Società Anonima Finanziaria Fiammiferi e Affini S.A.F.F.A., a Milano, dei marchi nn. 43036 e 43037.

(Per fusione come da certificato del 18 ottobre 1939).

17. Trascrizione n. 282 del 30 ottobre 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Finanziaria Fiammiferi ed Affini S.A.F.F.A., a Milano, alla Società Anonima Fiammiferi ed Affini S.A.F.F.A., a Milano, dei marchi nn. 43036, 43037, 46883, 50699, 50670, 51080, 52977.

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 18 ottobre 1939).

18. Trascrizione n. 289 del 25 ottobre 1939.

Trasferimento da Chiozza & Turchi Società Anonima, a Milano, alla Mira-Lanza Società Anonima, a Mira, del marchio n. 27168.

(Per cessione come da atto del 28 settembre 1939, registrato a Genova il 29 settembre 1939, n. 5622, vol. 715, atti privati).

19. Trascrizione n. 291 del 16 novembre 1939.

Trasferimento da Vincenzo Valle, a Roma, a Palma Vuina, a Roma, di cui al marchio n. 19718.

(Per cessione come da atto del 2 ottobre 1922).

20. Trascrizione n. 293 del 13 novembre 1939.

Trasferimento dalla Società Idroelettrica Gallicanese Anonima, a Lucca, alla Società Industriale Gallicanese Anonima Cucirini Italiani S.I.G.A., a Lucca, dei marchi nn. 15232, 14455, 14456, 14457, 21159, 28434, 28466, 30684, 34706, 35022, 35411, 35572, 35573, 35574, 38059, 39892, 42500, 44788, 45856, 46431, 46432, 46433, 46434, 47480, 47501, 47613, 47505, 49039, 49327, 50602, 42950, 58625.

(Per cambiamento di denominazione sociale come da atto del 30 giugno 1938, registrato a Milano il 7 luglio 1938, n. 2075, vol. 3781, atti privati).

(1992)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di consumo di Castelbottaccio, con sede in Castelbottaccio, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2010)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Modena

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 marzo 1940-XVIII, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Modena, con sede in Modena;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 marzo 1940-XVIII, con il quale il cav. Guido Urbini è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda;

Dispone:

I signori conte rag. Giovanni Pignatti Morano, avv. Gaetano Sillingardi e ing. dott. Adelmo Beltrami sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Modena, con sede in Modena, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1960)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ottati (Salerno), Lamitola (Benevento), Nova Siri (Matera), Salandra (Matera), Uras (Cagliari) e Nughedu San Nicolò (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Ermenegildo Ricco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno);
2) Il dott. Gennaro De Gregorio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento);
3) Il signor Vincenzo Battifarano, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri (Matera);
4) Il dott. Pasquale Giocoli, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera);
5) Il cav. Maurizio Dedoni, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari);
6) Il col. cav. Vito Natale, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1961)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola », in liquidazione, con sede in Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti, con sede nel comune di Chieti ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 giugno 1938-XVI con il quale si è nominato l'avv. Camillo Mezzanotte commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto avv. Mezzanotte ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. prof. Ettore Fallagrassa di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti, avente sede nel comune di Chieti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI n. 636, in sostituzione dell'avv. Camillo Mezzanotte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2015)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede in Quero (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 23 novembre 1939-XVIII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 novembre 1939-XVIII, con il quale si è nominato il signor Carlo Dalla Vedova commissario liquidatore della suindicata Cassa rurale;

Considerata l'opportunità di sostituire il predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Roberto Perera di Italo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Querò, avente sede nel comune di Quero (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Carlo Dalla Vedova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2016)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Bruzia di Serra San Bruno, in liquidazione, con sede in Serra San Bruno (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 29 settembre 1930, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Bruzia di Serra San Bruno, società anonima con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), e l'azienda venne posta in liquidazione con le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il rag. Arturo Calderazzo membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor rag. Raffaele Cambria fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca Bruzia di Serra San Bruno in liquidazione, società anonima con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), in sostituzione del rag. Arturo Calderazzo, con i poteri e

le attribuzioni di cui al predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2017)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di San Biagio Platani, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agraria di San Biagio Platani, con sede nel comune di San Biagio Platani (Agrigento), ed a disporre la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 marzo 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei signori Filippo Roccaforte ed Agostino Russo, membri del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori Paolo Parisio di Gaetano e Francesco Messina di Ignazio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di San Biagio Platani in liquidazione, avente sede nel comune di San Biagio Platani (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori Filippo Roccaforte ed Agostino Russo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2018)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, in liquidazione, con sede in Villa Decani (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 agosto 1939-XVII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, con sede nel comune di Villa Decani (Pola) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 agosto 1939-XVII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al decesso del signor Carlo Pizziga, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Giuseppe Stanchi fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, in liquidazione, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Carlo Pizziga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2019)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. della Stella » di Barrafranca, in liquidazione, con sede in Barrafranca (Enna).

Nella seduta tenuta il 14 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. della Stella » di Barrafranca, in liquidazione, con sede in Barrafranca (Enna), il cav. Onofrio Virone fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1963)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a undici posti di bibliotecario aggiunto in prova nelle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Vedute le leggi 27 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, e il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

Veduto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1939-XVII;

Veduto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a undici posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo *A*) nelle Biblioteche governative.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengono ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente dall'art. 8 della legge 24 marzo 1930, n. 154, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

c) per coloro che siano orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita i suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Si prescinde dal limite di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'articolo 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale e in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono allegare alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o di caduti per causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

h) diploma originale o copia autentica di laurea rilasciata da da una delle Facoltà delle università del Regno cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica;

i) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

l) dichiarazione con la quale il candidato precisi da quale lingua straniera intenda sostenere la prova obbligatoria di versione di cui al successivo art. 6, comma primo, lettera *e*) del presente bando e dichiari altresì se e quale prova facoltativa intenda sostenere ai fini di cui allo stesso art. 6, comma terzo, lettera *c*);

m) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale, nel quale caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

o) eventuali diplomi, certificati e pubblicazioni valutabili ai fini della votazione complessiva a norma del successivo art. 6, comma terzo, lettere *a*), *b*), *d*) del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e invalidi di guerra nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione del documento di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), devono avere la data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la solo domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine suddetto, i documenti.

Fermo restando l'obbligo di presentare in allegato alla domanda i diplomi, certificati e pubblicazioni di cui alla lettera *o*) del presente articolo è fatta salva la facoltà, ai concorrenti ammessi alla prova orale, di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali (militari, demografici, ecc.).

Art. 4.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi banditi nell'anno XVIII, per il conferimento di posti nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative o dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di bibliotecario aggiunto in prova nelle biblioteche governative senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle biblioteche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 6.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;
b) versione dal latino in italiano;
c) versione dal greco in italiano;
d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;
e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;
g) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;
h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, del R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti cinque per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti cinque per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti cinque per una prova facoltativa che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di biblioteca che il candidato stesso abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari aggiunti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 45, o all'art. 8, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1925, n. 575, i quali saranno, invece, nominati bibliotecari aggiunti (grado 10°, gruppo *A*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(1999)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.